



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI,  
LAVORO E COOPERAZIONE NELLA SESSIONE DEL 29 E 30 GIUGNO 2011 HA ESAMINATO ED  
APPROVATO IN SEDE REFERENTE IL “PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE L’ASSISTENZA IN  
MATERIA FISCALE CIVILE E PENALE ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI” ACCOGLIENDO  
GLI EMENDAMENTI RIPORTATI NEL SEGUENTE TESTO (EVIDENZIATI IN GRASSETTO O  
INTERLINEATI):

## PROGETTO DI LEGGE

~~CONCERNENTE L’ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE CIVILE E PENALE  
ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI~~

**”DISPOSIZIONI PER L’IMPLEMENTAZIONE DELL’ASSISTENZA FISCALE  
INTERNAZIONALE ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI”**

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

##### Art. 1

##### *(Promozione delle intese bilaterali)*

~~In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo in materia di doppia imposizione fiscale  
firmato a Roma il 21 marzo 2002 e degli ulteriori e necessari futuri protocolli di adeguamento;  
considerata che la stretta interconnessione economica esistente tra la Repubblica Italiana  
e la Repubblica di San Marino richiede una sempre maggiore collaborazione anche fiscale,  
tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana si avvierà una collaborazione  
amministrativa attraverso uno scambio di informazioni che procederà secondo quanto disposto nei  
suecessivi articoli.~~

**Il Congresso di Stato è impegnato nell’attività di rafforzamento delle intese  
bilaterali in materia di cooperazione fiscale attraverso la sottoscrizione, con gli Stati e le  
Giurisdizioni disponibili, di accordi per evitare le doppie imposizioni e di accordi per lo  
scambio di informazioni sulla base degli standard e dei modelli definiti dall’OCSE.**

**Nell’ambito di tali trattati il Congresso di Stato è altresì impegnato a negoziare e  
sottoscrivere accordi che contemplino forme di assistenza amministrativa su base spontanea,  
a richiesta od automatica, in linea con quanto previsto dal “Memorandum of Understanding”  
approvato dall’OCSE e/o con le disposizioni della Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione  
amministrativa tra Stati in materia fiscale, adottata dal Consiglio dell’UE il 15 febbraio 2011.**

##### Art. 2

##### *(Scambio di informazioni in materia fiscale)*



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

~~Gli organi di cui all'articolo 36, comma 5, della Legge 17 novembre 2005 n.165, (Lisf) così come modificato dall'art. 4 della Legge 21 gennaio 2010 n.5, (superamento segreto bancario) sono autorizzati a scambiare informazioni anche in assenza di uno specifico accordo internazionale in vigore tra i due Paesi.~~

**Lo scambio di informazioni in materia fiscale fra la Repubblica di San Marino e gli altri Stati e Giurisdizioni avviene nel rispetto ed in conformità di quanto stabilito negli accordi internazionali in vigore, delle disposizioni del Decreto Legge 24 febbraio 2011 n.36 e di quelle della presente legge.**

**Nelle more della conclusione ed entrata in vigore di accordi fra la Repubblica di San Marino ed altri Stati o Giurisdizioni per evitare le doppie imposizioni e/o favorire lo scambio di informazioni in materia fiscale sulla base degli standard OCSE, le disposizioni del Titolo III definiscono le modalità con le quali la Repubblica di San Marino fornisce informazioni fiscali su richiesta a detti Stati o Giurisdizioni con i quali l'accordo negoziato, parafato in conformità al diritto internazionale, non sia ancora entrato in vigore.**

**Successivamente all'entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente lo scambio di informazioni avviene nelle modalità ed in conformità con quanto in essi stabilito e nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia fra le quali quelle della presente legge.**

Art. 3

*(Definizioni)*

~~Le Autorità Competenti della Repubblica di San Marino di cui al precedente articolo 1 forniranno, su richiesta, assistenza attraverso lo scambio di informazioni che sono verosimilmente pertinenti all'amministrazione ed attuazione delle leggi concernenti le imposte di ogni genere e denominazione, comprese le informazioni che sono verosimilmente pertinenti alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione di tali imposte, al recupero e all'applicazione dei crediti d'imposta, ovvero alle indagini o alle azioni penali in materia fiscale.~~

~~Lo scambio di informazioni sarà fornito conformemente alle disposizioni contenute nel vigente modello T.I.E.A. Tax Information Exchange Agreement predisposto dall' OCSE il cui testo viene allegato alla presente Legge sotto la lettera "A" e sarà prestato in via unilaterale.~~

**Ai fini delle disposizioni del presente titolo, salvo diversa definizione:**

- a) il termine "Stato richiedente" indica lo Stato o la Giurisdizione che richiede informazioni ai sensi della presente legge;**
- b) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;**
- c) con il termine "società" si intende qualsiasi ente giuridico o entità trattata come ente giuridico a fini fiscali;**
- d) con il termine "imposta" si intendono le imposte definite negli accordi nonché quelle definite nell'articolo 10 al fine dell'applicazione delle disposizioni del Titolo III;**



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

- e) con l'espressione "misure per la raccolta di informazioni" si intendono le leggi e le procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte richiedente di ottenere e fornire le informazioni richieste;
- f) con il termine "informazioni" si intende ogni fatto, dichiarazione o registrazione in qualsiasi forma;
- g) con il termine "materia fiscale penale" si intende la materia fiscale che implica una condotta dolosa passibile di essere perseguita ai sensi delle leggi penali dello Stato richiedente;
- h) con l'espressione "legislazione penale" si intendono tutte le leggi penali come tali designate ai sensi del diritto interno dello Stato richiedente, a prescindere dal fatto che siano contenute nelle leggi tributarie, nel codice penale o in altri statuti;
- i) con il termine "accordo negoziato" si intende un accordo per lo scambio di informazioni od un accordo per evitare le doppie imposizioni per il quale si è conclusa la fase negoziale attraverso la parafatura del testo oppure è avvenuta la sottoscrizione ma non ancora la ratifica o l'entrata in vigore.

## TITOLO II

### SCAMBIO DI INFORMAZIONI SULLA BASE DI ACCORDI BILATERALI

#### Art. 4

##### *(Regole e criteri per l'implementazione dello scambio di informazioni)*

~~Il Congresso di Stato è autorizzato, qualora sia richiesto dalla controparte, a disporre lo scambio di informazioni in via automatica tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana con cui stabilire un accordo per eliminare le doppie imposizioni e definire la tutela degli investimenti sui reciproci territori.~~

**Fatto salvo quanto espressamente previsto negli accordi di cui al precedente articolo 2, l'invio delle richieste di informazioni alle autorità competenti e il ricevimento da queste delle informazioni devono avvenire nel rispetto delle formalità e delle indicazioni stabilite dall'OCSE, nel "MANUAL ON THE IMPLEMENTATION OF EXCHANGE OF INFORMATION PROVISIONS FOR TAX PURPOSES - MODULE 1 ON EXCHANGE OF INFORMATION ON REQUEST (2006)" e successive modificazioni.**

#### Art. 5

##### *(Valutazione delle richieste pervenute)*

~~Le indagini finanziarie che possono scaturire nell'applicazione della presente legge saranno svolte dall'Ufficio Centrale di Collegamento per il tramite dell'Agenzia di Informazione Finanziaria per la quale viene specificamente autorizzata.~~



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

L'Ufficio Centrale di Collegamento, prima di attivare le procedure interne tese ad acquisire le informazioni oggetto di una richiesta proveniente da una autorità estera, verifica gli elementi della stessa valutandone l'ammissibilità rispetto a quanto stabilito negli accordi, ai criteri generali di cui al precedente articolo 4, alle disposizioni della presente legge ed a quelle del Decreto Legge 24 febbraio 2011 n.36.

In caso di richiesta valida e completa, l'Ufficio Centrale di Collegamento procede all'acquisizione, direttamente o indirettamente, delle informazioni richieste, ai fini dello scambio.

L'Ufficio Centrale di Collegamento, qualora valuti la richiesta inammissibile per incompletezza delle informazioni o per i motivi di cui al successivo articolo 6, ne dà tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato richiedente la quale può integrare gli elementi della richiesta o formularne una nuova corretta.

Art. 6

*(Cause per il rifiuto di una richiesta)*

~~La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua legale pubblicazione.~~

L'Ufficio Centrale di Collegamento non dà luogo alle forme di assistenza disciplinate nella presente legge, ivi comprese quelle del Titolo III, qualora:

- a) sia accertato che la parte richiedente non abbia fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione dei casi in cui il ricorso a tali mezzi avrebbe dato luogo a difficoltà sproporzionate;
- b) l'evasione della richiesta e la comunicazione delle informazioni alla parte richiedente siano contrarie all'ordine pubblico;
- c) le richieste non contengano elementi sufficienti a dimostrare la verosimile pertinenza delle informazioni richieste all'amministrazione ed attuazione delle leggi interne degli Stati o Giurisdizioni richiedenti;
- d) la richiesta non sia circostanziata e contenga riferimenti e/o indicazioni generiche tali da qualificare la richiesta secondo il termine utilizzato in ambito OCSE di "*fishing expedition*", ovvero come un tentativo indiscriminato di ottenere informazioni;
- e) nell'ambito delle forme di collaborazione disciplinate nel Titolo III della presente legge la richiesta non contenga gli elementi di cui all'articolo 11 comma 6.

L'Ufficio Centrale di Collegamento è tenuto ad astenersi dal fornire informazioni:

- a) che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, o una procedura commerciale;
- b) che rivelerebbero comunicazioni riservate tra un cliente ed un avvocato, procuratore legale o altro rappresentante legale abilitato laddove tali comunicazioni siano:
  - a. prodotte ai fini della richiesta o prestazione di consulenza legale;
  - b. prodotte ai fini del loro utilizzo in procedimenti giudiziari in corso o previsti.

L'Ufficio Centrale di Collegamento può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni vengono richieste dalla Parte richiedente per amministrare o attuare una disposizione della legge tributaria della Parte richiedente, oppure un obbligo correlato, che



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

**discrimina un cittadino sammarinese rispetto ad un cittadino della Parte richiedente in circostanze identiche.**

**L'Ufficio Centrale di Collegamento non è tenuto a fornire informazioni che non siano né detenute da autorità sammarinesi né siano in possesso o sotto il controllo di persone o società che si trovano nella Repubblica di San Marino.**

**In ogni caso, l'Ufficio Centrale di Collegamento non dà luogo allo scambio di informazioni, se la richiesta non è effettuata nel rispetto e in conformità all'accordo bilaterale applicabile.**

**Art.7**

*(Misure per la raccolta di informazioni)*

**Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 15 bis della Legge 18 giugno 2008 n.95 così come modificata dal Decreto Legge 24 febbraio 2011 n.36, l'Ufficio Centrale di Collegamento può acquisire le informazioni direttamente da persone che detengono o hanno il controllo delle informazioni oggetto della richiesta.**

**L'acquisizione di cui al comma precedente può avvenire:**

**a) in base a richiesta diretta, la quale deve:**

- 1. essere formulata per iscritto e trasmessa con modalità atte a verificarne il ricevimento;**
- 2. contenere gli elementi utili ad individuare l'informazione oggetto di richiesta;**
- 3. contenere il riferimento alla circostanza di esecuzione di un accordo o di una delle forme di collaborazione di cui al successivo Titolo III;**
- 4. richiamare espressamente eventuali prescrizioni in ordine alla riservatezza della richiesta;**
- 5. indicare eventuali modalità e tempi di evasione della richiesta;**

**b) richiedendo la collaborazione degli uffici e delle autorità di cui agli articoli 12 e 17 bis della Legge 18 giugno 2008 n.95 così come modificata dal Decreto Legge 24 febbraio 2011 n.36 in base alle rispettive competenze e le rispettive funzioni.**

**Con riferimento al precedente comma 2 punto a) l'assegnazione di termini dovrà tenere conto del ragionevole periodo di tempo necessario all'evasione della richiesta anche in ordine alla sua complessità.**

**Art.8**

*(Richiesta di assistenza ad autorità estere)*

**La richiesta di informazioni in materia fiscale ad autorità è attivata dall'Ufficio Centrale di Collegamento su istanza degli uffici o delle autorità sammarinesi competenti nell'attività di controllo e accertamento delle imposte oggetto di applicazione degli accordi di cui all'articolo 2.**

**La richiesta di cui al precedente comma 1 dovrà contenere gli elementi e dovrà essere formulata nelle modalità previste dagli accordi e dalle disposizioni della presente legge.**



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

### **TITOLO III**

**SCAMBIO DI INFORMAZIONI NELLE MORE DELL'ENTRATA IN VIGORE DEGLI ACCORDI**

#### **Art.9**

*(Ambito di applicazione delle disposizioni del Titolo III)*

L'Ufficio Centrale di Collegamento (CLO) fornisce assistenza alle competenti autorità degli Stati o Giurisdizioni di cui al precedente articolo 2, comma 2 attraverso lo scambio di informazioni che sono verosimilmente pertinenti all'amministrazione ed attuazione delle leggi interne a detti Stati o Giurisdizioni concernenti le imposte di cui al successivo articolo 10. Tali informazioni includono le informazioni che sono verosimilmente pertinenti alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione di tali imposte, al recupero e all'applicazione dei crediti d'imposta, ovvero alle indagini o alle azioni penali in materia fiscale.

Lo scambio di informazioni ha luogo conformemente alle disposizioni del presente titolo a prescindere ed indipendentemente dal contenuto del rilevante accordo, non ancora entrato in vigore.

I diritti e le misure di salvaguardia garantiti alle persone dalle leggi o dalla pratica amministrativa nella Repubblica di San Marino restano applicabili nella misura in cui non impediscono né ritardano indebitamente lo scambio effettivo di informazioni.

#### **Art.10**

*(Imposte contemplate)*

Le imposte oggetto dello Scambio di informazioni secondo le disposizioni del presente Titolo III sono le imposte prelevate dallo Stato richiedente sulla base delle leggi in esso in vigore al momento della richiesta.

#### **Art.11**

*(Modalità di evasione delle richieste di informazioni)*

Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 6, l'Ufficio Centrale di Collegamento fornisce, su richiesta, le informazioni di cui all'articolo 9 all'autorità competente dello Stato richiedente. Tali informazioni sono fornite a prescindere dal fatto che la condotta soggetta a verifica costituisca reato penale ai sensi della legislazione sammarinese, purché tale condotta sia stata posta in essere all'interno della Repubblica di San Marino.

Ai fini dell'acquisizione da parte dell'Ufficio Centrale di Collegamento delle informazioni oggetto di richiesta si applicano le disposizioni del Decreto Legge 24 febbraio 2011 n.36 e successive modificazioni.



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

**L'Ufficio Centrale di Collegamento si adopera affinché le richieste di informazioni possano essere evase, di norma, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la complessità della richiesta imponga tempi superiori il CLO ne dà comunicazione all'autorità competente dello Stato richiedente.**

**I costi ordinari sostenuti per la fornitura di assistenza ai sensi della presente legge sono a carico dell'Amministrazione Sammarinese. Qualora la fornitura di assistenza richieda il sostenimento di costi straordinari, l'Ufficio Centrale di Collegamento ne dà notizia all'autorità dello Stato richiedente e l'evasione della richiesta di informazioni è subordinata a specifiche intese in merito alla ripartizione di detti costi.**

**Qualora specificamente interpellato dall'autorità competente dello Stato richiedente, l'Ufficio Centrale di Collegamento potrà fornire le informazioni ai sensi della presente legge, nella misura consentita dalla legislazione sammarinese, sotto forma di deposizioni di testimoni e copie autenticate di documenti originali.**

**L'autorità competente dello Stato richiedente è tenuta a fornire le seguenti informazioni all'Ufficio Centrale di Collegamento quando inoltra una richiesta di informazioni ai sensi delle disposizioni della presente legge al fine di dimostrare la verosimile pertinenza delle informazioni alla richiesta:**

- a) l'identità della persona sotto esame o indagine;**
- b) una dichiarazione delle informazioni ricercate, compresa la loro natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte richiesta;**
- c) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;**
- d) i motivi per i quali si ritiene che le informazioni richieste si trovino nella Repubblica di San Marino, o che siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione della Repubblica di San Marino;**
- e) nella misura in cui conosciuti, il nome e l'indirizzo di ogni persona ritenuta essere in possesso delle informazioni richieste;**
- f) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legge ed alle pratiche amministrative dello Stato richiedente, che se le informazioni richieste fossero nella giurisdizione dello Stato richiedente, allora l'autorità competente di detto Stato sarebbe in grado di ottenere le informazioni secondo le proprie leggi o nel normale corso della pratica amministrativa;**
- g) una dichiarazione attestante che l'autorità richiedente ha fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne a quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate.**

**Gli Stati o le Giurisdizioni di cui al precedente articolo 9 che intendono avvalersi delle forme di assistenza disciplinate dalla presente legge devono comunicare alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri attraverso il canale diplomatico le generalità delle autorità competenti ad attivare la richiesta di assistenza fornendo, ed eventualmente aggiornando nel tempo, ogni altra utile informazione atta ad individuare i referenti di dette autorità.**

**La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri notifica all'Ufficio Centrale di Collegamento l'elenco degli Stati e Giurisdizioni di cui al precedente articolo 9 per i quali è applicabile lo scambio di informazioni ai sensi della presente legge fornendo periodicamente i necessari aggiornamenti al mutare delle condizioni di applicabilità di cui al citato articolo.**



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

**Art.12**  
*(Riservatezza)*

Le informazioni fornite allo Stato richiedente ai sensi del presente Titolo III debbono essere trattate come riservate e possono essere comunicate solo a persone o autorità (compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione dello Stato richiedente:

- a) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte;
- b) incaricate dell'attuazione di procedimenti concernenti tali imposte (con facoltà di utilizzo delle informazioni nel corso di udienze o nei giudizi);
- c) competenti in merito alle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte.

Le persone o autorità di cui al comma precedente possono utilizzare le informazioni solo per detti scopi.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, le informazioni non possono essere rese note a nessun'altra persona, entità o autorità, o a nessun'altra giurisdizione senza l'espresso consenso scritto della Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio.

La violazione delle disposizioni di cui ai commi che precedono da parte di persone o di autorità dello Stato richiedente comporta la sospensione delle forme di assistenza disciplinate nel presente Titolo III nei confronti di detto Stato richiedente con provvedimento adottato dal Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art.13**  
*(Disposizioni finali)*

L'Ufficio Centrale di Collegamento è autorizzato a prestare le forme di assistenza disciplinate dal Titolo III della presente legge successivamente all'entrata in vigore della stessa e per informazioni relative a fattispecie reddituali di competenza del periodo d'imposta che ha inizio a far data dal 1° gennaio 2011 e successivi.

L'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica di San Marino e la Comunità Europea che stabilisce misure equivalenti a quelle previste nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, firmato a Bruxelles il 7 dicembre 2004, non impedisce le forme di scambio di informazioni disciplinate nella presente legge, le quali pertanto si applicano anche con riferimento ai redditi contemplati nel citato accordo.



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

**Art.14**  
*(Entrata in vigore)*

**La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.**



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

## **ALLEGATO “ A “**

### **Concernente l'assistenza in materia fiscale civile e penale attraverso lo scambio di informazioni**

#### **Articolo 1**

##### **Campo di applicazione dell'Accordo**

~~Le autorità competenti degli Stati Contraenti forniscono assistenza attraverso lo scambio di informazioni che sono verosimilmente pertinenti all'amministrazione ed attuazione delle rispettive leggi degli Stati Contraenti concernenti le imposte contemplate nel presente Accordo, comprese le informazioni che sono verosimilmente pertinenti alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione di tali imposte, al recupero e all'applicazione dei crediti d'imposta, ovvero alle indagini o alle azioni penali in materia fiscale. I diritti e le misure di salvaguardia garantiti alle persone dalle leggi o dalla pratica amministrativa dello Stato Contraente richiesto restano applicabili.~~

#### **Articolo 2**

##### **Giurisdizione**

~~Uno Stato Contraente richiesto non è tenuto a fornire informazioni che non siano né detenute dalle proprie autorità né in possesso di o ottenibili da persone che si trovano nella sua giurisdizione territoriale.~~

#### **Articolo 3**

##### **Imposte contemplate**

~~Le imposte contemplate dal presente accordo sono le imposte di ogni genere e denominazione.~~

#### **Articolo 4**

##### **Definizioni**

(1) Ai fini del presente Accordo, salvo diversa definizione:

a) “Repubblica Italiana”, allorché utilizzato in senso geografico, designa il territorio della, ivi compreso qualsiasi altro spazio sul quale la Repubblica Italiana esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;;

b) “Repubblica di San Marino”, allorché utilizzato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso qualsiasi altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;

e) con il termine “autorità competente” si intende:

(i) — nella Repubblica Italiana, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato

(ii) — nella Repubblica di San Marino, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato

d) il termine “persona” comprende un individuo, una società ed ogni altro organismo di persone;



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

e) con il termine “società” si intende qualsiasi ente giuridico o entità trattata come ente giuridico a fini fiscali;

f) con l’espressione “società commercializzata pubblicamente” si intende qualsiasi società la cui principale classe di azioni è quotata in una borsa valori riconosciuta, a patto che le sue azioni quotate in borsa possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute “dal pubblico” se la compravendita di azioni non è implicitamente o esplicitamente limitata ad un gruppo ristretto di investitori;

g) con l’espressione “principale classe di azioni” si intende la classe o le classi di azioni che rappresentano la maggioranza del potere di voto e del valore della società;

h) con l’espressione “borsa valori riconosciuta” si intende qualsiasi borsa valori concordata dalle autorità competenti degli Stati Contraenti;

i) con l’espressione “fondo o schema collettivo di investimento” si intende qualsiasi veicolo comune di investimento, a prescindere dalla forma giuridica. Con l’espressione “fondo o schema pubblico collettivo di investimento” si intende qualsiasi fondo o schema collettivo di investimento a patto che quote, azioni, o altre partecipazioni nel fondo o nello schema siano prontamente acquistabili, vendibili o riscattabili da parte del pubblico. Le quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o nello schema possono essere prontamente acquistabili, vendibili o riscattabili “dal pubblico” se l’acquisto, vendita o riscatto non sono implicitamente o esplicitamente limitati ad un gruppo ristretto di investitori;

j) con il termine “imposta” si intende ogni imposta alla quale si applica l’Accordo;

k) con il termine “Stato Contraente richiedente” si intende lo Stato Contraente che richiede le informazioni;

l) con il termine “Stato Contraente richiesto” si intende lo Stato Contraente a cui è stato richiesto di fornire informazioni;

m) con l’espressione “misure per la raccolta di informazioni” si intendono le leggi e le procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad uno Stato Contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;

n) con il termine “informazioni” si intende ogni fatto, dichiarazione, documento o registrazione in qualsiasi forma;

o) con il termine “materia fiscale” si intendono tutte le questioni fiscali, comprese le questioni fiscali penali;

p) con l’espressione “materia fiscale penale” si intende la materia fiscale che implica una condotta volontaria, precedente o successiva all’entrata in vigore del presente Accordo, passibile di essere perseguita ai sensi delle leggi penali dello Stato Contraente richiedente;

q) con l’espressione “leggi penali” si intendono tutte le leggi penali come tali designate ai sensi del rispettivo diritto degli Stati Contraenti, a prescindere dal fatto che siano contenute nelle leggi tributarie, nel codice penale o in altri statuti.

(2) Ogni termine non definito nel presente Accordo, a meno che il contesto non richieda diversamente, ha il significato che ha nel momento in cui è stata effettuata la richiesta secondo il diritto di quello Stato Contraente, e ogni significato ai sensi delle leggi tributarie applicabili di quello Stato Contraente prevale sul significato attribuito a quel termine in base ad altre leggi di quello Stato Contraente.



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

**Articolo 5**

**Scambio di informazioni**

~~(1) L'autorità competente di uno Stato Contraente fornisce su richiesta dell'autorità competente dell'altro Stato Contraente le informazioni per i fini di cui all'Articolo 1. Tali informazioni vengono fornite a prescindere dal fatto che lo Stato Contraente richiesto necessiti di tali informazioni per i propri fini fiscali o che la condotta indagata costituisca o meno reato secondo le leggi dello Stato Contraente richiesto se tale condotta ha avuto luogo nel territorio dello Stato Contraente richiesto.~~

~~(2) Se le informazioni in possesso dell'autorità competente dello Stato Contraente richiesto non sono sufficienti per consentire a tale Stato di soddisfare la richiesta di informazioni, quello Stato Contraente ricorre, a sua discrezione, a tutte le misure applicabili per la raccolta di informazioni al fine di fornire allo Stato Contraente richiedente le informazioni richieste, anche se lo Stato Contraente richiesto può non aver bisogno, in quel momento, di quelle informazioni per i propri fini fiscali.~~

~~(3) Qualora specificatamente interpellata dall'autorità competente dello Stato Contraente richiedente, l'autorità competente dello Stato Contraente richiesto fornisce le informazioni ai sensi del presente Articolo, nella misura consentita dalle proprie leggi interne, sotto forma di deposizioni di testimoni e copie autenticate di documenti originali.~~

~~(4) Ciascuno Stato Contraente assicura che le proprie autorità competenti, conformemente ai termini del presente Accordo, abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta:~~

- ~~a) — informazioni detenute da banche, altri istituti finanziari ed ogni soggetto che agisce in qualità di agenzia o fiduciaria, ivi compresi prestanome e amministratori fiduciari,~~
- ~~b) — (i) informazioni relative ai proprietari di società di capitali, società di persone e altre persone, comprese, in caso di fondi e schemi collettivi di investimento, informazioni relative ad azioni, quote e altre partecipazioni;~~  
~~— (ii) nel caso di società fiduciarie, informazioni su fiduciari, amministratori fiduciari, guardiani e beneficiari; e nel caso delle fondazioni, informazioni sui fondatori, membri del consiglio della fondazione e beneficiari,~~

~~a condizione che il presente Accordo non crei per gli Stati Contraenti un obbligo di ottenere o fornire informazioni sui proprietari di società pubblicamente commercializzate o di fondi e schemi pubblici collettivi di investimento, a meno che tali informazioni possano essere ottenute senza dar luogo a difficoltà sproporzionate.~~

~~(5) Una richiesta di informazioni viene formulata il più dettagliatamente possibile, specificando per iscritto:~~

- ~~(a) l'identità della persona sotto esame o indagine,~~
- ~~(b) il periodo relativamente al quale vengono richieste le informazioni,~~
- ~~(c) la natura delle informazioni ricercate e la forma in cui lo Stato Contraente richiedente desidera riceverle,~~
- ~~(d) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni,~~



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

~~(e) le ragioni per le quali si ritiene che le informazioni richieste siano verosimilmente pertinenti all'amministrazione tributaria e all'attuazione della legge tributaria dello Stato Contraente richiedente relativamente alla persona identificata al sottoparagrafo a) del presente paragrafo,~~

~~(f) i motivi per i quali si ritiene che le informazioni richieste si trovino nello Stato Contraente richiesto, o che siano in possesso di o ottenibili da una persona che rientra nella giurisdizione dello Stato Contraente richiesto,~~

~~(g) nella misura in cui conosciuti, il nome e l'indirizzo di ogni persona ritenuta essere in possesso delle informazioni richieste,~~

~~(h) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alle leggi ed alle pratiche amministrative dello Stato Contraente richiedente, che se le informazioni richieste fossero nella giurisdizione dello Stato Contraente richiedente, allora l'autorità competente dello Stato Contraente richiedente sarebbe in grado di ottenere le informazioni secondo le leggi dello Stato Contraente richiedente e che la richiesta è conforme al presente Accordo,~~

~~(i) una dichiarazione attestante che lo Stato Contraente richiedente ha fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne a quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate.~~

~~(6) L'autorità competente dello Stato Contraente richiesto è tenuta a confermare all'autorità competente dello Stato Contraente richiedente di aver ricevuto la richiesta e a fare quanto in suo potere per trasmettere le informazioni richieste allo Stato Contraente richiedente nel più breve tempo possibile.~~



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

**Articolo 6**

**Accertamenti fiscali all'estero**

~~(1) Previa comunicazione inviata con ragionevole anticipo, lo Stato Contraente richiedente può richiedere che lo Stato Contraente richiesto autorizzi i rappresentanti dell'autorità competente dello Stato Contraente richiedente ad entrare nel territorio dello Stato Contraente richiesto, nella misura consentita dalle sue leggi, per interrogare individui ed esaminare documenti con il consenso scritto preventivo di detti individui o di altre persone interessate. L'autorità competente dello Stato Contraente richiedente notifica all'autorità competente dello Stato Contraente richiesto la data e il luogo dell'incontro previsto con gli individui interessati.~~

~~(2) Su richiesta dell'autorità competente dello Stato Contraente richiedente, l'autorità competente dello Stato Contraente richiesto può consentire ai rappresentanti dell'autorità competente dello Stato Contraente richiedente di essere presenti durante la fase appropriata di un accertamento fiscale nello Stato Contraente richiesto.~~

~~(3) Se viene accolta la richiesta di cui al paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato Contraente richiesto che conduce l'accertamento notifica quanto prima all'autorità competente dello Stato Contraente richiedente la data ed il luogo dell'accertamento, l'autorità o il funzionario designato alla conduzione dell'accertamento e le procedure e condizioni richieste dallo Stato Contraente richiesto per la conduzione dell'accertamento stesso. Tutte le decisioni inerenti alla conduzione dell'accertamento fiscale vengono prese dallo Stato Contraente richiesto che conduce l'accertamento stesso.~~

**Articolo 7**

**Possibilità di rifiutare una richiesta**

~~(1) L'autorità competente dello Stato Contraente richiesto può rifiutare l'assistenza:~~

~~f) qualora la richiesta non sia conforme al presente Accordo;~~

~~g) qualora lo Stato Contraente richiedente non abbia fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione del caso in cui il ricorso a tali mezzi avrebbe dato luogo a difficoltà sproporzionate; o~~

~~h) qualora il fatto di rivelare le informazioni richieste sia contrario all'ordine pubblico dello Stato Contraente richiesto.~~

~~(2) Il presente Accordo non impone ad uno Stato Contraente richiesto l'obbligo di:~~

~~a) fornire informazioni coperte da segreto professionale o che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o d'ufficio o una procedura commerciale, a condizione che le informazioni del tipo di cui all'Articolo 5, paragrafo 4, non vengono trattate come segreto o procedura commerciale unicamente per tale motivo; o~~

~~b) attuare misure amministrative in contrasto con le proprie leggi e pratiche amministrative, a condizione che nulla di quanto contenuto nel presente sottoparagrafo infici gli obblighi di uno Stato Contraente di cui al paragrafo 4 dell'Articolo 5;~~



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

~~(3) Una richiesta di informazioni non può essere respinta adducendo il motivo che la rivendicazione fiscale che ha dato luogo alla richiesta è oggetto di contenzioso.~~

~~(4) Lo Stato Contraente richiesto non può essere obbligato ad ottenere e a fornire informazioni che l'autorità competente dello Stato Contraente richiedente non sarebbe in grado di ottenere in base alle proprie leggi se le informazioni richieste si trovassero all'interno della giurisdizione dello Stato Contraente richiedente.~~

~~(5) Lo Stato Contraente richiesto può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni vengono richieste dallo Stato Contraente richiedente per amministrare o attuare una disposizione della legge tributaria dello Stato Contraente richiedente, ovvero un obbligo correlato, che discrimina un cittadino dello Stato Contraente richiesto rispetto ad un cittadino dello Stato Contraente richiedente in circostanze identiche.~~



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

**Articolo 8**  
**Riservatezza**

~~(1) Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorità competenti degli Stati Contraenti verranno tenute riservate e saranno considerate segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna degli Stati Contraenti.~~

~~(2) Tali informazioni saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate di perseguire gli scopi di cui all'Articolo 1 e dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini, comprese le decisioni di eventuali ricorsi. Per tali scopi, le informazioni potranno essere comunicate nel corso di indagini amministrative o penali, nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi, se ciò è previsto dalle rispettive leggi degli Stati Contraenti.~~

~~(3) Tali informazioni non potranno essere utilizzate per nessuno scopo diverso da quelli di cui all'Articolo 1 senza l'espreso consenso scritto dell'autorità competente dello Stato Contraente richiesto.~~

~~(4) Le informazioni fornite ad uno Stato Contraente richiedente ai sensi del presente Accordo non potranno essere comunicate a nessun'altra giurisdizione.~~

~~(5) I dati personali potranno essere trasmessi nella misura in cui ciò si riveli necessario per l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e fatte salve le disposizioni della legge dello Stato Contraente che fornisce le informazioni.~~